

Repertorio 91595

Fascicolo 18051

Verbale di Consiglio di Amministrazione della Fondazione

"GIOVANNI PAOLO II - ONLUS

per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo"

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno (21) del mese di luglio alle ore 17,20 in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 8, davanti a me Dottor Michele Santoro notaio in Firenze iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente

- **BOTTINELLI ANDREA**, nato a Milano il giorno 1 ottobre 1949, residente a Firenze, Via Fratelli Poerio n. 13 e come infra domiciliato per la carica, amministratore, comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come tale nominato dal C.d.A. del 25 luglio 2020 dell'ente:

- **FONDAZIONE "GIOVANNI PAOLO II - ONLUS - PER IL DIALOGO, LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO"**, con sede legale in Firenze, Via Madonna della Tosse nc. 2, cod. fisc. 94145440486, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche private presso la Prefettura di Firenze al n. 460, già iscritta all'anagrafe delle Onlus dalla data del 24 aprile 2007, iscritta per la parte della sua attività non prevalente di carattere economico al

REA presso la CCIAA al n. FI 573288, mi chiede di redigere il presente verbale di adunanza del C.d.A. di detta Fondazione, convocata quest'oggi presso la sua sede legale di Via Madonna della Tosse nc. 2 in Firenze, alle ore 15,00 a norma dell'art. 11) del vigente statuto per deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. OMISSIS; 2. OMISSIS; 3. OMISSIS; 4. OMISSIS;
5. Approvazione modifiche allo statuto;
6. Iter iscrizione della Fondazione al RUNTS - incarichi professionali;
7. OMISSIS; 8. OMISSIS; 9. OMISSIS; 10. OMISSIS; 11. OMISSIS;
12. OMISSIS; 13. OMISSIS; 14. OMISSIS; 15. OMISSIS; 16. OMISSIS; 17. OMISSIS

PREMESSO

- che del Consiglio di Amministrazione, attualmente composto da N. 7 membri, oltre a esso Presidente sono altresì presenti e/o audio/video-collegati i Consiglieri signori:

Verdi Andrea, Padre Rodolfo Cetoloni, Vincenzo Ceccarelli, Padre Faltas e Dora Casuccio (audio-video collegati) e Giunti Piero (presente);

- che del Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente Marco Seracini, e i membri effettivi Laura Antonielli (audio-video collegata) ed Enrico Sarti;

- che per tutto quanto sopra detto e anche ai sensi dell'art. 11) del vigente statuto, l'adunanza è totalitaria e

quindi validamente costituita per deliberare su quanto all'Ordine del Giorno, essendo presenti e/o audio/video collegati sette membri su sette del C.d.A., e l'intero Collegio dei Revisori

TANTO PREMESSO

e dato atto di quanto sopra il comparente dichiara:

- di assumere la presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art. 12) del vigente statuto;
- che tutti gli amministratori sono informati di tutti i contenuti della presente riunione, dichiarando quindi essi di partecipare alla presente adunanza con adeguata preparazione e consapevolezza di quanto sarà in discussione sui sopraindicati argomenti di cui all'Ordine del Giorno, rimosse quindi ogni loro eccezioni o riserve in relazione a una indicazione generale/sintetica di detti argomenti in detto Ordine del Giorno o comunque ad imprecisioni o errori contenuti nello stesso;
- che si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, previa verifica della stabilità e della funzionalità del collegamento audio e/o video;
- che sono già stati trattati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno dal n. 1 al n. 4.

Tutto ciò premesso, egli, prima di tutto fa presente che è stato cambiato all'ultimo momento il luogo della presente riunione per l'improvvisa impraticabilità della sede della Fondazione posta in Firenze, Via Madonna della Tosse nc. 2 e che

quindi la presente assemblea è riunita in Firenze, Lungarno
Vespucci 8 come da comunicazione tempestivamente effettuata
dal Presidente in data odierna a tutti gli amministratori e ai
membri del Collegio dei Revisori.

Quindi egli procede ad illustrare, unitariamente per consenso
degli intervenuti, quanto previsto all'ordine del giorno al n.
5 "Approvazione modifiche statutarie" per l'adeguamento dello
Statuto finalizzato all'iscrizione della Fondazione al Runts e
al n. 6 "Iter iscrizione della Fondazione al Runts - incarichi
professionali"

A tal proposito spiega come è già noto a tutti i parteci-
panti che il Consiglio di Amministrazione al fine di persegui-
re in maniera migliore e più efficace gli scopi istituzionali
della Fondazione, ha già discusso ed approvato, nel corso di
precedenti incontri, un nuovo testo di statuto sostanzialmente
diverso dal vigente al fine di conformarlo alla vigente disci-
plina in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e
comunque, alla normativa applicabile in materia di Fondazioni.
Ricorda altresì che la presente adunanza deve svolgersi alla
presenza del notaio, in quanto la forma del pubblico verbale è
richiesta dalla legge per poter chiedere l'approvazione di
dette modifiche.

Il comparente fa innanzitutto presente e ricorda che il
C.d.A. della Fondazione nella riunione del 3 luglio 2019 di
cui all'atto da me ricevuto in pari data rep. 88068/16265 reg.

a Firenze il giorno 8.7.2019 al n. 3672 Serie 1T, aveva già deliberato in pendenza dell'operatività del Registro Unico del Terzo Settore e dell'autorizzazione da parte della Comunità Europea circa l'efficacia delle disposizioni degli artt. 77 - 79 comma 2 bis 80 e 86 del citato D.Lgs. 117/2017, modifiche statutarie per adeguare lo statuto della Fondazione alla nuova normativa prevista dal suddetto D.Lgs. 117/2017, secondo il testo di un nuovo statuto allegato sotto lettera "B" al suddetto atto a me ricevuto in data 3.7.2019 rep. 88068/16265, la cui adozione per quanto sopra detto era stata peraltro sospensivamente condizionata al verificarsi dei suddetti due eventi non ancora a quella data realizzatisi.

Fermo rimanendo tutto quanto sopra precisato e ricordato, la volontà del C.d.A. della Fondazione è stata poi successivamente quella, in dipendenza della divenuta definitiva operatività del RUNTS in data 23.11.2021, della normativa prevista nel decreto semplificazioni n. 73 del 2022 convertito con modificazione nella Legge 122/2022, che ha previsto agevolazioni fiscali e finanziarie per gli E.T.S., alcune già operative ed altre la cui operatività è prevista dall'esercizio successivo a quello di acquisizione dell'autorizzazione della Comunità Europea sopracitata, di predisporre un testo definitivo di modifiche finalizzate all'adeguamento dello stesso ai fini dell'iscrizione della Fondazione al RUNTS, da adottare e da entrare in vigore senza alcuna condizione.

A questo proposito precisa che tali modifiche e integrazioni tra le quali anche quella relativa alla nuova denominazione della Fondazione: "GIOVANNI PAOLO II - PER IL DIALOGO, LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO - E.T.S." sono tutte quelle contenute nel nuovo testo di statuto già trasmesso a tutti i membri del C.d.A. come sopra detto e quindi ben conosciuto prima di oggi dagli stessi in ogni suo articolo e all'organo di controllo, che si allega a questo atto sotto lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, datane lettura al comparente.

Egli continua la sua illustrazione ricordando e precisando che pur essendo la Fondazione già iscritta, come sopra detto, nel Registro delle Persone Giuridiche private presso la Prefettura di Firenze, iscrizione che se verrà deliberato l'adeguamento dello statuto come sopra illustrato rimarrà sospesa, ai fini del conseguimento della personalità giuridica, nel rispetto della disciplina prevista per gli Enti del Terzo Settore e, precisamente, ai sensi dell'art. 22 comma 4 del CTS, il comparente dichiara che il patrimonio della Fondazione è almeno pari al valore di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e più precisamente pari al complessivo valore di euro 7.061.670,00 che convenzionalmente si arrotonda a euro 7.050.000,00 (settemilionicinquantamila virgola zero zero) così come attestato anche nella **Relazione** del Dott. Ettore Andreani con studio in Firenze Via F. Domenico Buonvicini n. 21,

Commercialista e Revisore Legale, iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze in data 11.11.2013 al n. 2412/A, nonchè revisore Contabile iscritto al relativo Registro dei Revisori Legali CONSOB al n. 154.575 a seguito del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 31.3.2009 n. 2928 G.U. 4^ serie speciale n. 37 del 15.05.2009, redatta in data odierna con data di riferimento al 30.4.2023 giurata innanzi a me Notaio in data odierna Rep. n. 91594 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** omesane lettura al comparente, per dispensa e mio consenso.

Egli conclude la sua illustrazione ricordando altresì che nel caso che tutte le proposte modifiche statutarie venissero approvate dal C.d.A. sarà necessario richiedere l'iscrizione della Fondazione al RUNTS, così come previsto dal D.Lgs. 117/2017, conferendo i relativi incarichi professionali.

Esaurita la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno n. 5 e n. 6 il nuovo testo di statuto con tutte le modifiche nello stesso apportate, viene formalmente dal Presidente rimesso all'approvazione del consiglio.

Il consiglio fatte proprie tutte le proposte come sopra illustrate dal Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti e per alzata di mano così come accertato dal Presidente:

1) approva senza assoggettare la presente delibera ad alcuna condizione, nella sua totalità il nuovo testo dello statuto

della Fondazione allegato come sopra detto al presente atto sotto lettera **"A"**, finalizzato all'iscrizione della Fondazione al RUNTS ai sensi del D.Lgs. 117/2017 con tutte le innovazioni e le modifiche come sopra illustrate.

2) di porre in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini di richiedere ed ottenere e quindi di richiedere a norma dell'art. 22 C.T.S. l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con la conseguenza che l'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000 di cui la Fondazione è attualmente dotata, rimarrà sospesa fintanto che sarà mantenuta l'iscrizione della stessa nel RUNTS.

A tal fine viene conferito al Presidente del C.d.A. ogni e più ampio potere per svolgere qualsiasi attività che si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e Statuto ogni modificazione che si renda obbligatorio effettuare.

3) di conferire comunque a me notaio l'incarico della richiesta di detta iscrizione sempre nel rispetto della normativa del CTS.

Ai fini della richiesta di detta iscrizione della Fondazione l'indirizzo della sede della stessa nel Comune di Firenze è il seguente: Via Madonna della Tosse nc. 2.

Il comparente in dipendenza anche della deliberata modifica della denominazione della Fondazione come sopra indicata di-

chiara che nel patrimonio della Fondazione esistono i seguenti

beni immobili nel territorio dello Stato Italiano e più preci-

samente:

- unità immobiliare, in Comune di Montevarchi via di Monsorbi

nc. 25 iscritta al C.F. di detto Comune nel F° 2 dalla part. 8

sub. 3 e sub. 7 (per il diritto di proprietà superficiaria)

- unità immobiliare in Comune di Pratovecchio Stia viale Roma

Pratovecchio iscritta al C.F. di detto Comune F° 57 dalla

part. 663 sub. 35, sub. 18 e sub. 34 (per il diritto di piena

proprietà)

- terreno posto in Comune di Pratovecchio - Stia iscritto al

C.T. di detto Comune nel F° 57 dalla part. 691 di mq. 145

(per il diritto di comproprietà pari a 3/10),

nonché il seguente bene mobile registrato e precisamente: au-

toveettura Fiat Dublò targata CP349LD telaio ZFA

22300005272320.

Le spese di questo atto e consequenziali fanno carico alla

Fondazione.

Nessuno prendendo la parola, esauriti gli argomenti di cui

all'O.d.G. per i quali come detto è stato necessaria la verba-

lizzazione notarile, si dichiara chiusa questa specifica parte

della riunione del C.d.A. ad ore 18,10 continuando la stessa

per l'esame di tutti gli altri restanti punti dell'O.d.G. dal

n. 7 al n. 17 come sopra indicati.

Di questo atto scritto in parte a macchina e in parte da me

a mano su dieci pagine di tre fogli, io notaio ho dato lettura
al comparente che lo ha approvato e con me sottoscritto ad ore
18,15.

Firmato: Andrea Bottinelli

” Michele Santoro notaio. Vi è il sigillo.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"GIOVANNI PAOLO II - PER IL DIALOGO, LA COOPERAZIONE

E LO SVILUPPO - E.T.S.".

Art.1 (Denominazione)

1.1 Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo Settore" o "CTS") è costituita una fondazione denominata Fondazione "Giovanni Paolo II - per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo - Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "Giovanni Paolo II - per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo - E.T.S.".

La Fondazione, nell'ambito dei principi generali dettati per le fondazioni dal Codice del Terzo Settore e dagli art. 14 e seguenti del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione è disciplinata dal presente Statuto.

Art. 2 (Sede e durata)

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Firenze.

Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

2.2 Il trasferimento di sede all'interno dello stesso o di altro Comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione, che ha pure facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie e succursali, agenzie e uffici anche altrove

2.3 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Art. 3 (Finalità)

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale all'interno del Terzo Settore mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La Fondazione persegue lo scopo preminente di fungere da strumento per il dialogo dei popoli, le culture e le religioni, nonché di costituire reale e concreto strumento per promuovere e favorire progetti ed iniziative nel campo della cooperazione internazionale e di sviluppo sia a livello nazionale che extranazionale.

3.2 La Fondazione è aperta al contributo ed alla partecipazione di forze e rappresentanti della società civile e delle Istituzioni pubbliche, nonché di soggetti sia nazionali che esteri.

3.3 L'attività della Fondazione dovrà ispirarsi al rispetto dei principi cristiani della Chiesa Cattolica così come esplicitati dalla Dottrina sociale della Chiesa quali premessa e stimolo di iniziativa nell'esperienza religiosa e sociale attuativa di ogni forma di rapporto etico, umano, culturale ed economico.

Art. 4 (Attività)

4.1. La Fondazione persegue le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto - conformi ai valori costituzionali ed

ispirati anche all'opera della Chiesa - mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, Legge 328/2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 104/1992 e alla Legge 112/2016 e loro successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale così come definite dall' art. 5 D. Lgs. 117/2017;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 125/2014 e successive modificazioni;

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, inteso come

indicato dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 D. Lgs 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

4.2 La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà:

- a) promuovere in proprio progetti ed iniziative di cooperazione e di sviluppo in Italia e nei Paesi esteri;
- b) aderire a progetti e cogestire iniziative anche con soggetti terzi italiani e stranieri, siano essi Enti Ecclesiastici, Istituzioni Pubbliche, Associazioni di vario

tipo, società o privati comunque finalizzati alla promozione della persona e allo sviluppo sociale, culturale ed economico di popoli e territori;

c) essere di supporto alle comunità cristiane ed alle comunità in genere impegnate in progetti e realizzazioni finalizzate alla crescita delle singole realtà;

d) promuovere e sviluppare il dialogo tra le religioni nella consapevolezza che le relazioni ecumeniche ed interreligiose possono concorrere in modo determinante alla causa della pace, della convivenza e dell'affermazione dell'autentica giustizia sociale;

e) promuovere studi e ricerche;

f) collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, nonché autorità politiche e amministrative;

g) istituire borse di studio e premi o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti;

h) organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, convegni, seminari, incontri e dibattiti a livello nazionale e internazionale;

i) concludere accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri;

j) partecipare ad Istituzioni, Enti, Consorzi e Associazioni e Persone Giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;

l) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

m) istituire e gestire direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, case famiglia e centri di accoglienza, diurna, notturna ed estiva per l'ospitalità di persone in condizioni di povertà, disagio sociale e di minori;

n) gestire centri per l'accoglienza straordinaria e per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

o) promuovere le politiche di contrasto al disagio abitativo mediante la realizzazione e la gestione di strutture ed immobili da destinare ad alloggio sociale in favore di individui e nuclei familiari svantaggiati impossibilitati a soddisfare le esigenze abitative primarie;

p) esercitare e promuovere la beneficenza attraverso: (i) la prestazione di servizi in favore di individui poveri e svantaggiati -es. pasti, docce, cambi biancheria e deposito bagagli per persone senza fissa dimora mediante la gestione di mense e di strutture idonee allo svolgimento di tali attività (ii) l'erogazione in favore di soggetti in condizione di povertà di somme di denaro reperite mediante raccolte fondi organizzate a tale scopo;

q) promuovere la realizzazione di progetti e l'organizzazione di manifestazioni culturali ed incontri di formazione e studio

(anche presso gli Istituti scolastici) aventi ad oggetto le tematiche dell'immigrazione, dell'accoglienza, del confronto interculturale, della legalità e del recupero sociale e della promozione del volontariato;

r) favorire l'uscita dalla povertà e dalla marginalità sociale mediante l'organizzazione di servizi di orientamento al lavoro, corsi di formazione per l'inserimento lavorativo, anche mediante svolgimento di attività finalizzate all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nonché organizzazione di eventi e corsi formativi specifici per l'aggiornamento e l'approfondimento dei temi del disagio e della povertà;

s) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4.3. La Fondazione è aperta al contributo ed alla partecipazione di forze e rappresentanti della società civile e delle Istituzioni pubbliche, nonché di soggetti sia nazionali che esteri.

Art.5 (Attività diverse e raccolta fondi)

5.1 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e delle relative disposizioni attuative, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, che saranno identificate dal Consiglio di Amministrazione.

5.2 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D. Lgs.

117/2017 e delle relative disposizioni attuative, attività di raccolta fondi - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In particolare potrà:

- a) partecipare a società di capitali o ad enti diversi o promuoverne la costituzione;
- b) promuovere la raccolta di fondi funzionali al perseguimento dei fini statutari della Fondazione;
- c) compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria ritenuta utile per il perseguimento degli scopi istituzionali, con l'osservanza delle prescrizioni di legge.

Art. 6 (Patrimonio)

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti effettuati dai Fondatori in denaro o altri beni mobili o immobili.

E' formato inoltre da qualunque altro bene o utilità economica che pervenga in proprietà anche superficiaria della Fondazione.

6.2. Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle attività dell'ente o utilizzato per l'acquisto dei beni.

6.3 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 2 e 3 del CTS la Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

6.4 Il patrimonio della Fondazione non può essere di entità inferiore a quanto previsto dalla Legge; l'Organo Amministrativo è responsabile della effettività di detto Patrimonio minimo, secondo quanto previsto all'Art. 22 del D.Lgs. 117/17.

Art. 7 (Organi)

7.1 Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo

7.2 Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina

anche di un ulteriore organo: il Comitato Scientifico.

7.3. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente, di Vice Presidente, di Presidente Onorario, di membro del Comitato Scientifico e di Responsabile delle Sezioni in cui quest'ultimo si articola, sono gratuite, salvi i rimborsi spese ed i compensi per specifici incarichi.

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione: composizione)

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri indicati nel modo seguente:

- a) tre membri designati dal Vescovo della Diocesi di Fiesole;
- b) un membro designato dal Vescovo della Diocesi di Montepulciano, Chiusi e Pienza;
- c) un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente;
- d) i restanti membri nominati per cooptazione dagli altri designati, scegliendo da una lista di sei membri presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

La maggioranza degli amministratori devono essere indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Fondazione o con soggetti legati alla Fondazione, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di adeguata competenza e professionalità, con significative esperienza e capacità nei

settori propri dell'attività della Fondazione, nonché preferibilmente tra esponenti del laicato cattolico e tra cristiani espressione del Vicino e Medio Oriente.

Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica.

8.2. Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilitate, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c.

8.3. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'assenza dell'amministratore, per qualificarsi come giustificata, deve essere adeguatamente motivata per iscritto. Gli stessi sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione.

8.4. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione. L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

8.5. In caso di rinuncia, morte, decadenza o esclusione di un componente del Consiglio di Amministrazione, i membri

nomineranno per cooptazione entro 60 giorni un sostituto, che resterà in carica fino a scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

8.6. I membri durano in carica per cinque esercizi sociali. Possono essere rinominati con il limite di due mandati consecutivi.

8.7. Nel caso in cui siano affidate ad uno o ad alcuni membri del Consiglio alcune funzioni od incarichi particolari, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, potrà stabilire un emolumento per tale consigliere con contestuale determinazione dei limiti all'incarico.

8.8 I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché il nominativo del Presidente, al quale è attribuita la rappresentanza dell'ente. Ai Consiglieri possono essere attribuite deleghe specifiche che, se inerenti i poteri di rappresentanza, devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per essere opponibili a terzi.

Art. 9 (Consiglio di Amministrazione: funzioni)

9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e competenza generale per l'indirizzo ed il funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente disposto, delibera sempre con modalità di espressione di voto collegiale e decide a maggioranza dei suoi componenti presenti, a norma dell'art. 10.5 del presente Statuto.

9.2 In particolare:

a) predispone il programma annuale di attività della Fondazione da approvare entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) approva i regolamenti;

c) discute ed approva le modifiche da apportare allo statuto, nonché sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione e sulla estinzione della Fondazione;

d) nomina a maggioranza assoluta dei propri membri il Presidente;

e) può nominare, con il voto favorevole di due terzi dei propri componenti, il Direttore, individuandolo tra persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultano essere adeguati al ruolo. Se nominato, ne stabilisce le funzioni e determina la durata dell'incarico, nonché il compenso.

f) delibera l'avvenuta decadenza di propri membri assenti ingiustificati, ai sensi del precedente art. 8.2 e l'esclusione ai sensi del precedente art. 8.4;

g) nomina con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri dell'Organo di Controllo e ne stabilisce il compenso;

h) nomina e revoca, nel caso sia previsto, i membri del Comitato Scientifico, ne stabilisce gli eventuali rimborsi spese e disciplina, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l'articolazione interna nonché le competenze specifiche di tali articolazioni;

i) predispone e approva il bilancio di previsione, le sue eventuali modifiche in corso d'anno ed il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa o il bilancio sociale (secondo le previsioni di legge applicabili), documentando laddove necessario il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte dalla Fondazione come da art. 5 del presente Statuto;

j) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori e ne fissa l'eventuale compenso;

k) delibera su limiti massimi e condizioni di rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'attività prestata, nonché le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali sia ammissibile il rimborso a fronte di autocertificazione;

l) dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio;

m) delibera sull'accettazione di beni, contributi e quote di cui all'art. 6 del presente Statuto;

n) delibera in ordine all'utilizzazione dei beni della

Fondazione;

o) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;

p) ha facoltà di nominare il Segretario alla Presidenza, stabilendone i compiti, i poteri ed il compenso.

q) delega, se lo ritiene necessario, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, oppure ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;

r) costituisce, avvalendosi di persone che per esperienza, requisiti professionali e attitudine operativa risultano essere competenti per particolari questioni, specifiche Commissioni che avranno il compito di elaborare proposte e soluzioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 10 (Consiglio di Amministrazione: funzionamento)

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno di cui una per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente procede, in ogni caso, alla convocazione in caso di urgenza, ogni qualvolta lo ritenga necessario e quando la

convocazione è richiesta per iscritto da oltre la metà dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

10.2 Le adunanze delle sedute, sia ordinarie che urgenti, sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

La convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul verbale di prima adunanza a seguito della nomina; in caso di motivata urgenza la convocazione dovrà essere inviata, con le modalità sopra indicate, almeno due giorni prima.

10.3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione. Insieme al verbale devono essere trascritti i documenti approvati dal Consiglio in ciascuna riunione. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da persona incaricata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed

il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

10.4 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i

membri dell'Organo di Controllo, il Direttore (se nominato), nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza.

10.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Art. 11 (Presidenza)

11.1 Il Presidente è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione da assumersi a maggioranza assoluta dei suoi membri. Qualora occorrano più riunioni per addivenire alla nomina, la presidenza sarà temporaneamente assunta dal Consigliere più anziano di età.

11.2 Dura in carica cinque anni e può essere immediatamente rinominato.

11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione. Al

Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine procuratori alle liti; la rappresentanza e la firma sociale spettano anche ai direttori (se nominati), agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina e agli eventuali consiglieri delegati nei limiti della delega.

b) esercita i poteri riconosciutigli dallo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;

c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;

d) presiede il Comitato Scientifico ove prevista l'esistenza di tale organo, ne convoca le riunioni; nomina, fra i componenti delle Sezioni, nelle quali questo si articola, i relativi Responsabili e ne dispone la revoca, in entrambi casi discrezionalmente; ne coordina l'attività;

e) può adottare in caso di motivata urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle previste dal precedente art. 9.2.c. I provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i

componenti del Consiglio di Amministrazione anche uno o più Vice Presidenti, con il compito di svolgere le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

11.5 Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione può nominare, con maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo tra personalità che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e supporto alla realizzazione delle finalità della Fondazione; il Presidente Onorario della Fondazione assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Art. 12 (Organo di Controllo)

12.1 L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e può avere composizione monocratica o collegiale; nella seconda ipotesi è costituito da: il Presidente, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali; due revisori effettivi; due revisori supplenti, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. Se monocratico, deve essere costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.

12.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal Ministro della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di

membro del Consiglio di Amministrazione. Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

12.3 L'Organo di Controllo rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

12.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

In particolare: mediante una relazione annuale, l'organo di controllo riferisce al Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, presenta osservazioni e proposte in ordine al bilancio di esercizio e alla sua approvazione, nonché in ordine al bilancio sociale come previsto dall'art. 14 del CTS; può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili ed in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo al fine di riferirne all'Organo di Controllo collegiale; può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono risultare

da apposito registro.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale - ove necessario - sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

12.5 All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 e nell'art. 31 del Codice del Terzo Settore. L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui al suddetto art. 31, comma 1 D. Lgs 117/2017, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.6 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente dell'Organo di Controllo collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età. Se il componente da sostituire è il Presidente, occorre che il subentrante sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro. Il Consiglio, alla prima riunione utile, deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ovvero, in caso di Organo di Controllo monocratico,

alla nomina di un nuovo Organo di Controllo (monocratico o collegiale). I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica .

12.7 L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente dello stesso e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente dello stesso lo ritenga opportuno ed in ogni caso per la predisposizione della Relazione annuale di cui al precedente punto 12.4.

12.8 Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza. Delle riunioni dell'Organo di Controllo è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai suoi membri effettivi.

12.9. I componenti dell'Organo di Controllo hanno l'obbligo di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12.10 Il compenso dei componenti l'Organo di Controllo è determinato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intera durata del mandato

Art. 13 (Revisione legale dei conti)

13.1 Al superamento da parte della Fondazione dei parametri previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017, il Consiglio di Amministrazione, nell'ipotesi in cui l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile, deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

13.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Art. 14 (Comitato Scientifico)

14.1 Il Comitato Scientifico, se costituito, è composto da studiosi, italiani o stranieri, che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

14.2 I membri del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Comitato Scientifico è causa di decadenza dal Comitato Scientifico stesso.

La carica è gratuita salvo casi di rimborso spese effettivamente sostenute di volta in volta vagliate ed approvate preventivamente dal Presidente del Comitato Scientifico in particolare nell'ambito delle decisioni prese a norma dell'art. 9.2.h, del processo di definizione del piano delle attività del Comitato Scientifico e dell'eventuale budget.

Alla scadenza del mandato è cura degli organi del Comitato Scientifico verificare l'opportunità e la disponibilità al rinnovo e proporla al Presidente del Consiglio di

Amministrazione.

I membri del Comitato Scientifico partecipano alle attività dello stesso, singolarmente o collegialmente, secondo le indicazioni ed il coordinamento del Presidente o del suo Delegato e della Giunta.

Sono cause d'incompatibilità con il ruolo di membri del Comitato Scientifico:

- la presenza di conflitti d'interesse con le attività della Fondazione delle attività personali o professionali dei membri;
- le prestazioni di opera remunerate a qualunque titolo dalla Fondazione stessa per la partecipazione a qualsivoglia attività.

Il Comitato Scientifico è indipendente dagli altri Organi della Fondazione - eccezion fatta per il Presidente - ed è soggetto al rispetto delle norme dello Statuto.

Le attività del Comitato Scientifico sono disgiunte e separate dalla partecipazione diretta ai progetti operativi condotti esclusivamente dalla struttura organizzativa della Fondazione sotto la guida del Direttore (se nominato).

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni vengono convocate dal Presidente con almeno 15 giorni di anticipo via posta elettronica (o altri mezzi di comunicazione adatti allo scopo).

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, su

invito del Presidente o del suo Delegato e previa informativa a tutti i membri, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

14.3. Il Presidente della Fondazione presiede il Comitato Scientifico. Per tale incarico il Presidente può nominare un Delegato cui assegnare in parte o in toto le funzioni attribuite. Il Delegato non può essere al contempo parte di altri organi sociali della Fondazione e resta in carica per il periodo stabilito nella delega.

Il Presidente ha il compito di:

- convocare le riunioni del Comitato Scientifico ovvero della Giunta;
- nominare e revocare i componenti della Giunta;
- recepire le linee guida dal Consiglio di Amministrazione e in congruenza con esse coordinare la preparazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione del programma delle attività previste;
- coordinare le attività del Comitato Scientifico perseguendo gli obiettivi e i programmi assegnati;
- organizzare il lavoro del Comitato Scientifico e dei membri coinvolti in esso secondo le necessità operative;
- presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte e su quanto sviluppato e messo a punto;
- sottoporre al Consiglio di Amministrazione la lista dei

membri giunti a fine periodo (cinque anni) e formulare un parere sul rinnovo della nomina;

- fungere da unico punto di raccolta delle proposte di iniziative (attività, progetti) da parte dei membri del Comitato Scientifico, che può comunicare e sottoporre all'attenzione degli organi della Fondazione;

- costituire il raccordo principale tra il Comitato Scientifico e la struttura organizzativa della Fondazione anche attraverso il Direttore della Fondazione (se nominato);

- gestire, ove assegnato dal CdA, il budget del CS ed autorizzare eventuali spese;

- nominare e/o revocare, se ritenuto opportuno, un Segretario. Il Segretario resta in carica per cinque anni collabora attivamente con il Presidente gestendo in particolare l'organizzazione delle attività, la convocazione preparazione e follow-up delle riunioni, la redazione dei verbali delle riunioni del CS e della Giunta, la preparazione revisione ed archiviazione della documentazione, il coordinamento operativo dei lavori del Comitato Scientifico o di suoi gruppi di lavori o sezioni se previsti. Il ruolo di Segretario può essere svolto anche da dipendenti della Fondazione.

14.4. La Giunta è formata da un minimo di 6 ad un massimo di 12 componenti scelti tra i membri del Comitato Scientifico e resta in carica per cinque anni e dal Direttore della

Fondazione (se nominato). I componenti della Giunta vengono nominati dal Presidente sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Giunta agisce come organo collegiale ma i membri possono assumere compiti specifici, nell'ambito del piano delle attività definite, da svolgere coinvolgendo anche altri membri del Comitato Scientifico.

In particolare la Giunta:

- i. predispone il piano delle attività dell'anno da sottoporsi al Presidente per approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- ii. cura, collegialmente ma anche attraverso l'attività dei singoli membri, lo svolgimento delle attività e dei programmi previsti;
- iii. coordina eventuali gruppi di lavoro su tematiche particolari in cui vengono coinvolti anche altri membri del Comitato Scientifico in base alle proprie competenze;
- iv. approva i risultati del lavoro svolto, l'eventuale documentazione ed i "prodotti finiti" messi a punto;
- v. cura l'elenco dei membri del Comitato Scientifico e monitora i tempi di scadenza dell'incarico e la presentazione al Presidente delle proposte di rinnovo.

Alla Giunta possono essere proposti argomenti e temi da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Giunta si riunisce collegialmente, anche attraverso

strumenti telematici purché Presidente e Segretario siano presenti congiuntamente nel luogo della riunione, almeno 4 volte all'anno su convocazione del Presidente da effettuarsi con almeno 7 giorni di anticipo. La Giunta può assumere delibere relativamente alle materie di competenza che vengono successivamente diffuse a tutti i membri del Comitato Scientifico.

14.5. Il Consiglio di Amministrazione deve disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato Scientifico e della sua Giunta e anche la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.

14.4 Il Comitato scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

Art. 15 (Direttore, se nominato)

15.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore della Fondazione scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità e stabilendone l'inquadramento professionale, il compenso e la durata dell'incarico.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di altri organi dell'ente.

15.2 Il Direttore, se nominato, provvede all'esecuzione delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile del coordinamento tra organi, anche promuovendo dinanzi al Consiglio di Amministrazione decisioni su progetti e proposte che perseguano gli scopi della Fondazione, provenienti dall'Organo di Controllo e dal Comitato scientifico e/o da altri soggetti, persone fisiche, enti pubblici o privati. Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. Il Direttore, inoltre, può partecipare - senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 (Volontari)

16.1 La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni, mediante le attività svolte dalla Fondazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

16.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in

alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione e comunque nei limiti e nelle forme indicate dall'art. 17 D. Lgs. 117/2017.

16.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

16.5 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Art. 17 (Libri sociali obbligatori)

17.1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, se nominato;
- il libro dei volontari.

17.2 Ciascun libro è tenuto a cura dell'organo di riferimento e il libro dei volontari è tenuto a cura del Consiglio di

Amministrazione.

17.3 Tutti i membri della Fondazione e degli organi della Fondazione possono esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente della Fondazione, il quale risponde nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Le modalità di richiesta e di consultazione sono stabilite nei regolamenti della Fondazione, non è consentito estrarre copia dei libri sociali e/o di loro estratti.

Art. 18 (Esercizio finanziario e bilanci)

18.1 L'esercizio finanziario inizia con il 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

18.2 Al termine di ogni esercizio il Presidente provvede a redigere il bilancio di esercizio, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa da sottoporre entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano: in questo ultimo caso peraltro devono essere segnalate nella relazione le ragioni della dilazione, e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa. Entro il 31 Dicembre di ogni anno il Presidente redige altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

18.3 La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio,

costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di esercizio deve essere redatto a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale.

18.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione se non rientrano in quelli indicati nel bilancio di previsione.

18.5 Il bilancio deve essere depositato a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017.

18.6 La Fondazione, ricorrendo i limiti indicati dall'art.13, comma 2, D. Lgs. 117/2017 può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, a norma dell'art. 13 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alla modulistica approvata con Decreto ministeriale.

18.7 La Fondazione, se superati i limiti indicati dall'art. 14, comma 1, D. Lgs. 117/2017, redige il bilancio sociale, a

norma dell'art. 14 D. Lgs. 117/2017 ed in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale, pubblicandolo sul proprio sito internet.

18.8 La Fondazione, se superati i limiti indicati dall'art. 14, comma 2, D. Lgs. 117/2017, pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Art. 19 (Trasformazione, fusione, scissione ed estinzione)

19.1 Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera la trasformazione e l'estinzione.

19.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto, esaurita la liquidazione di tutte le passività e pendenze, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, secondo il procedimento previsto dalla normativa vigente. I beni affidati in locazione, comodato, diritto di superficie alla Fondazione, all'atto di scioglimento della stessa tornano nella piena disponibilità

dei soggetti concedenti proprietari.

19.3 Gli atti relativi a trasformazione, fusione e scissione devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo Settore, si procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

Art. 20 (Rinvio)

Per quanto non previsto col presente statuto si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e le altre vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato: Andrea Bottinelli

" Michele Santoro notaio. Vi è il sigillo.

PERIZIA GIURATA
ex art 22 CTS (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117),

CAP. I – PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Ettore Andreani, nato a Firenze il 10/06/1979, con studio in Firenze Via F. Domenico Buonvicini n. 21, iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al n. 2412/A e al Registro dei Revisori Legali al n. 154.575 Decreto del 31 marzo 2009, in data 4 Luglio 2023 è stato incaricato di redigere relazione di stima della congruità ex art. 22 Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), del patrimonio della Fondazione Giovanni Paolo II – Onlus per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo, con sede in Firenze, Via Madonna della Tosse n. 2, 50129, e più in particolare la sua congruità rispetto al disposto dell'art 22, c.4 laddove si specifica che *"Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro."*

Per l'espletamento del mandato conferito, il sottoscritto, dopo aver effettuato i necessari sopralluoghi presso la sede della Fondazione Giovanni Paolo II ed aver acquisito la documentazione contabile, amministrativa e quant'altro abbia ritenuto opportuno, afferente alla struttura patrimoniale della Fondazione stessa, sulla base degli elementi raccolti e di quanto constatato, procede alla redazione della seguente.

RELAZIONE

CAP. II – LA FONDAZIONE CUI LA STIMA SI RIFERISCE

La Fondazione Giovanni Paolo II – Onlus per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo (di seguito anche la solo "Fondazione") nasce con l'obiettivo di aiutare le popolazioni del Medio Oriente. L'idea prese vita durante un pellegrinaggio in Terra Santa nell'agosto del 1997 ma è nel 2007 che nasce ufficialmente la Fondazione Giovanni Paolo II, come da Atto del 16 Aprile 2007 del Notaio P. Bucciarelli Ducci (Rep. 54732, Racc. 20074).

Nel 2013 la Fondazione ottiene il riconoscimento come Organizzazione Non-Governativa del Ministero degli Affari Esteri e nel 2015 viene ammessa come organizzazione in status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

Si riportano di seguito i dati identificativi della Fondazione:

- Codice Fiscale: 94145440486
- Forma giuridica: Fondazione



Handwritten signature and initials.



Ettore Andreani

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Via Fra Domenico Buonvicini 21, 50132, Firenze

- Qualificazione ai sensi del Codice del Terzo Settore: ONLUS, in attesa di iscrizione al RUNTS
- Sede legale: Via Madonna della Tosse n. 2 – 50129 Firenze

La Fondazione, in attesa dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, è giuridicamente inquadrabile come ONLUS, e le sue attività sono quindi ricomprese all'interno delle fattispecie previste e disciplinare dell'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Oltre alla sede legale di Firenze, Via Madonna della Tosse n. 2, 50129, la Fondazione persegue la sua missione attraverso le seguenti sedi operative:

- Italia: Viale Roma n. 3 – 52015 Pratovecchio – Stia (AR)
Via del Proconsole n. 16 – 50122 Firenze
- Giordania: Mu' nes Al Razzaz St. 12 – Weibdeh-ad, Amman
- Israele: Creek Orthodox Street, Gerusalemme
- Libano: Rue Gouraud, 191, Gemmayseh 14, Mar Mikhail
- Palestina: Hebron-Jerusalem 473, Betlemme
- Svizzera: Unterer Graben 1, 9000 San Gallo

A norma dell'art 12 dello Statuto la Fondazione si è dotata di un Collegio dei Revisori, cui, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. L'attività svolta non si è quindi sostanziata in una revisione legale dei conti, che la Fondazione ha affidato con decorrenza dal 1.1.2021 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA.

CAP. III – IDENTIFICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA STIMA (art. 22, comma 4, CTS)

Oggetto della presente relazione di stima è il patrimonio richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica ex art. 22, comma 4, CTS, che deve risultare almeno pari ad euro 15.000 per le associazioni ed ad euro 30.000 per le fondazioni del terzo settore. Detto patrimonio, della cui identificazione si darà conto nel prosieguo, potrà essere rappresentato da “una somma liquida e disponibile” ovvero “da beni diversi dal denaro”, nel qual caso il relativo valore risulterà da una relazione giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione.

In particolare il documento n.10-2022 del Consiglio Nazionale del Notariato, nel testo approvato dalla Commissione Terzo Settore il 27 ottobre 2022, prevede che qualora il patrimonio richiesto per l'ottenimento della personalità giuridica (art. 22, comma 4, CTS) sia costituito mediante beni diversi dalle sole somme liquide od ad esse assimilabili “il loro valore deve risultare da una relazione giurata”, da allegare all'atto costitutivo, “di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”.

Al fine della presente relazione giurata, e più nello specifico avuto riguardo alla situazione della



Ettore Andreani

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Via Fra Domenico Buonvicini 21, 50132, Firenze

Fondazione Giovanni Paolo II – Onlus per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo, il cui patrimonio è composto da una molteplicità di beni aventi natura diversa dal denaro, lo scrivente perito ha aderito all'impostazione del citato documento 10/2022 del Consiglio Nazionale del Notariato, laddove si individua come oggetto di stima il cd. "netto patrimoniale".

A riguardo si richiama come lo scrutinio relativo alla sussistenza del requisito patrimoniale minimo non possa fondarsi sulla mera verifica della disponibilità di una somma di denaro "liquida e disponibile" almeno pari al limite minimo normativamente determinato, non potendo ciò far escludere *"a priori l'esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità"*.

Lo scrivente perito ha quindi raccolto la documentazione relativa alle poste attive e passive, al fine di effettuare la verifica richiesta, indagine che non può essere avulsa dal recepimento dei valori peritali espressi da terzi per le poste attive diverse dalle somme liquide o assimilabili, poiché l'attivo patrimoniale risulta costituito per lo più da beni immobili, il principale dei quali posto all'estero.

CAP. IV – LA SITUAZIONE PATRIMONIALE ALLA DATA DEL 30 APRILE 2023

Ai fini della presente Relazione di stima la Fondazione ha messo a disposizione una situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30 Aprile 2023, data di riferimento coerente con l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27/10/2020 della Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, secondo la quale l'attestazione *"dovrà basarsi su documenti contabili - patrimoniali aventi data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, potendosi applicare alla fattispecie di cui trattasi il medesimo termine previsto dall'articolo 42 -bis, comma 2 del Codice civile."*

La seguente situazione patrimoniale alla data del 30 Aprile 2023 (quindi nel termine di 120 giorni richiamato dall'autorevole interpretazione professionale), riporta i valori del patrimonio sociale oggetto di valutazione, determinati mediante l'analisi della seguente documentazione:

- Situazione contabile e bilancio di verifica al 30/04/2023
- Bilancio 2021 - situazione patrimoniale e Conto economico;
- Bilancio in Bozza 2022 (situazione patrimoniale e Conto economico);
- Copia dello statuto vigente.
- Perizia di valutazione redatta dalla società Scenari Immobiliari relativa al più probabile valore di mercato del complesso immobiliare posto in Betlemme, di cui la fondazione è proprietaria in ragione dei seguenti diritti:
 - Edificio A, in piena proprietà
 - Edificio B, risulta in proprietà per 633,8/Millesimi della Fondazione e per i restanti 366,2/Millesimi della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia



SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30.04.2023

ATTIVITA'	30/04/2023	PASSIVITA'	30/04/2023
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.880	PATRIMONIO NETTO	7.198.370
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.111.758		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	28.686	FONDI RISCHI E ONERI	223.286
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	6.142.323,66		
CLIENTI	136.011	DEBITI FINANZIARI	361.266
CREDITI TRIBUTARI	36.089	DEBITI PER TFR	96.437
CREDITI DIVERSI	135.938	FORNITORI	182.923
CREDITI TOTALI	308.039,13	BANCHE C/C ORDINARI ITALIA	66.148
		DEBITI TRIBUTARI	36.848
BANCHE C/C ORDINARI ITALIA	1.396.967	DEBITI V/PROG.IN PARTERNARIATO	37.293
BANCHE C/C ORDINARI ESTERO	566.543	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	23.075
CASSE ITALIA	1.392	DEBITI V/DIPENDENTI E COLLABORATORI	117.530
CASSE ESTERO	20.176	ALTRI DEBITI ITALIA	105.647
DISPONIBILITA LIQUIDE	1.985.076,54	ALTRI DEBITI ESTERO	138.866
		TOTALE DEBITI	1.166.033,21
RATEI E RISCONTI ATTIVI	25.412,61	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.863
Totale ATTIVITA'	8.460.852	Totale PASSIVITA'	8.597.551
Risultato di periodo	- 136.699		

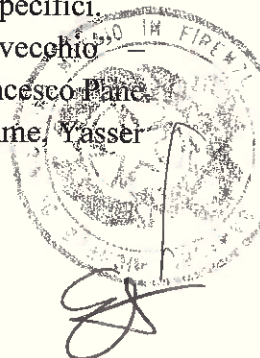
CAP. V – CRITERI DI VALUTAZIONE

Così come previsto dallo statuto e dalla disciplina applicabile la Fondazione si è dotata sia di un organismo di controllo in forma collegiale sia di un revisore esterno, incarico quest'ultimo affidato alla società PriceWaterhouseCoppers con decorrenza 01.01.2021. Lo scrivente professionista, cui non compete l'espletamento di attività di revisione, ha quindi recepito le risultanze contabili per come presenti nei sistemi aziendali, oggetto di verifica sia da parte dell'organismo di controllo sia da parte del revisore legale. Ai fini della presente valutazione si specifica comunque che:

Le **immobilizzazioni** sono state valutate al loro costo storico al netto dei fondi di ammortamento, per un criterio di ragionevolezza alla luce del prosieguo delle attività.

I **macchinari ed altri beni strumentali** acquisiti con contributi di soggetti donatori nell'ambito di progetti di intervento e sono esposti al costo storico dal quale vengono dedotti i contributi specifici.

I **fabbricati** compresi nelle immobilizzazioni materiali sono relativi alla "Sede Pratovecchio" immobile sito in Pratovecchio, Via Roma n. 4, acquisito nel 2021, con atto notaio Dott. Francesco Piana che accoglie la sede operativa della Fondazione, ed il complesso immobiliare sito in Betlemme, Yasser Arafat Street n. 472-475, acquisito in data 11 marzo 2009.



Ettore Andreani

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Via Fra Domenico Buonvicini 21, 50132, Firenze

Per quanto riguarda la quota di proprietà degli edifici A e B del complesso Immobiliare posto in Betlemme, località Al-Faraiheya, (principale asset immobiliare presente nell'attivo della Fondazione) il valore è stato confrontato con relazione di stima redatta da Scenari Immobiliari, dal quale risulta che la porzione di proprietà della Fondazione ha come più probabile valore di mercato 6.160.000€.

I **crediti** sono stati iscritti al loro valore nominale.

I saldi dei **conti correnti bancari** intrattenuti presso gli istituti di credito sono stati verificati in contropartita del Bilancio di Verifica al 30 Aprile 2023.

I **debiti** sono stati riportati per il loro valore nominale.

CAP. VI – VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO OGGETTO DI STIMA

Esaminati i documenti relativi alle poste Attive e Passive della Fondazione Giovanni Paolo II, il sottoscritto ritiene che il valore del Patrimonio Netto della Fondazione ai fini e per gli effetti di cui all'art 22 c. 4 CTS (D.lgs.3 luglio 2017, n. 117), sia non inferiore ad **Euro 7.061.670€, che convenzionalmente si arrotondano ad 7.050.000€ (settemilionicinquantamila, euro).**

Per analogia, in merito a quanto previsto dall'art. 2465 C.C., richiamato dall'art. 2500 ter C.C.:

- 1) si specifica che il criterio di valutazione adottato per i valori numerari, essendovi solo denaro nelle casse sociali e nei conti correnti della società, si è seguito il criterio del valore nominale numerario;
- 2) si fa presente che le immobilizzazioni sono state valutate secondo il costo storico al netto degli ammortamenti, salvo il caso del compendio immobiliare posto in Betlemme, località Al-Faraiheya, stante la cui rilevanza lo scrivente perito ha ottenuto una perizia aggiornata relativa al più probabile valore di mercato.
- 3) si attesta che la stima è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2465 C.C. e che il valore stimato è almeno pari a quello che ad essi potrebbe essere attribuito ai fini della determinazione del Capitale Sociale.

TUTTO QUANTO PREMESSO

e fatti salvi i chiarimenti e le avvertenze metodologiche esposte, **lo scrivente perito ritiene che alla data del 30 Aprile 2023 il valore del patrimonio della Fondazione Giovanni Paolo II – Onlus per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo, corrente in Firenze, Via Madonna della Tosse 2, CF. 94145440486 fosse congruo rispetto a quanto richiesto dall'art. 22 c. 4 D.L. 117/2017, e superiore alle soglie minime ivi statuite.**

Firenze, *22.07.2023*

In fede

(Dott. Ettore Andreani)

Ettore Andreani



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
AGENZIA ENTRATE

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

AGENZIA ENTRATE

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01002932 00005740 WOPWQ001
00537462 28/06/2023 07:33:19
4578-00088 307E24AF6DEEC9E
IDENTIFICATIVO : 01210821463541

0 1 21 082116 3541



Repertorio 91594

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitre il giorno

Ventuno (21)

del mese di luglio in Firenze, Lungarno A. Vespucci n. 8, davanti a me dottor Michele Santoro notaio in Firenze iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente

- ANDREANI dott. ETTORE, commercialista ed esperto contabile,

nato a Firenze il 10 giugno 1979, residente a Firenze via

Benedetto Varchi n. 34 e domiciliato in Firenze,

Via Buonvicini n. 21, codice fiscale NDR TTR 79H10 D612U;

comparente della cui identità personale io notaio sono certo,

il quale mi presenta la perizia che precede, chiedendomi di

asseverarla con giuramento, ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14

luglio 1937 n. 1666.

Quindi deferisco il giuramento al comparente, previa seria ammonizione da me notaio effettuata allo stesso sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dichiarare la verità.

Il comparente presta quindi il giuramento, pronunziando le parole: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto, e quindi redatto la perizia di cui sopra, al solo scopo di far conoscere la verità."



Di questo atto scritto in parte a macchina e in parte da me
a mano su *due* pagine di un foglio io notaio ho dato let-
tura al comparente che lo ha approvato e con me sottoscritto
ad ore 17,15.

Ettore Ankeani

Micheli Santoro

